

Bruxelles, 23.7.2014
COM(2014) 482 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

PROTOCOLLO

**DELL'ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE**

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

PROTOCOLLO

**DELL'ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE**

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione europea",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, di seguito "le Filippine",

dall'altra,

di seguito "le parti contraenti" ai fini del presente protocollo,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

CONSIDERANDO CHE l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, è stato firmato a Phnom Penh l'11 luglio 2012;

CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, la sua adesione all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo allegato all'accordo medesimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce come parte all'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, firmato a Phnom Penh l'11 luglio 2012, adotta il testo dell'accordo e ne prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2

Dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione europea trasmette a tempo debito agli Stati membri e alle Filippine la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, croata, italiana, lettone, lituana,

ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Articolo 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 4

- (1) Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalle Filippine secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione, ma non prima della data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo,

Fatto a ..., addì ...

PER L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI

PER LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE